Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO SQUILLACE"
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE
Via Pelaggi, 1 – 88060 Montepaone (CZ) Tel. 0967 634727 Email:czic84600b@istruzione.it
Pec: czic84600b@pec.istruzione.it - C.M.: CZIC84600B- C.F.: 97035420799
https://www.icmontepaone.edu.it/

Ai docenti ·
Al personale ATA ·
Al DSGA ·
Ai genitori e agli alunni ·
Agli incaricati della vigilanza sul divieto di fumo ·
Albo online e sito web

DIVIETO DI FUMO E DI DETENZIONE DI SOSTANZE

Richiamo alla normativa vigente e procedure in caso di flagranza

Richiamo al Codice di comportamento per il personale e al Regolamento d'Istituto per gli alunni

1. Divieto di fumo: normativa

Nell'Istituto vige il divieto assoluto di fumo, che si applica a chiunque: personale, alunni, genitori, visitatori, fornitori ed esperti esterni.

- **Legge 11 novembre 1975, n. 584** e **D.P.C.M. 14 dicembre 1995**: divieto di fumo nei locali scolastici e individuazione dei soggetti incaricati della vigilanza.
- **Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51**: tutela della salute dei non fumatori in tutti i locali chiusi.
- **D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4**, convertito dalla **L. 8 novembre 2013, n. 128**: estende il divieto alle **aree all'aperto di pertinenza della scuola** (cortili, giardini, parcheggi, scale di emergenza, impianti sportivi) e vieta l'uso delle **sigarette elettroniche** nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza.
- **Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004**: modalità di vigilanza e di contestazione delle infrazioni.
- **D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6**: disciplina dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
- **Circolare MIUR n. 527 del 27 gennaio 2014**: indicazioni alle scuole.

Il divieto vale in tutti i plessi e in tutte le pertinenze, e comprende sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Durante uscite, visite e viaggi d'istruzione il personale accompagnatore non fuma in presenza degli alunni.

2. Sanzioni per la violazione del divieto di fumo

Violazione	Sanzione	Riferimento
Fumare o usare sigarette elettroniche nei locali o nelle aree di pertinenza	Sanzione amministrativa da 27,50 a 275,00 euro	L. 584/1975, art. 7; D.L. 104/2013, art. 4
Violazione in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni	Sanzione raddoppiata	L. 584/1975, art. 7

Violazione	Sanzione	Riferimento
Violazione da parte di un alunno	Sanzione amministrativa, di cui risponde chi esercita la responsabilità genitoriale, e provvedimento disciplinare	L. 689/1981, art. 2; Regolamento d'Istituto e di disciplina
Violazione da parte del personale	Sanzione amministrativa e responsabilità disciplinare	Codice di comportamento; CCNL; D.Lgs. 165/2001

Poiché in tutti i plessi sono presenti alunni sotto i 12 anni, la sanzione è di norma raddoppiata.

3. Procedura in caso di flagranza: fumo

1. Il Dirigente scolastico individua con atto formale, per ciascun plesso, gli **incaricati della vigilanza** sul divieto di fumo, i cui nomi sono riportati sui cartelli di divieto.
2. Chiunque, tra il personale, rileva una violazione la segnala subito all'incaricato del plesso o al Responsabile di plesso.
3. L'incaricato **contesta immediatamente** la violazione al trasgressore, lo identifica e redige il **verbale di accertamento** in più copie sull'apposito modello, indicando le modalità di pagamento.
4. Se il trasgressore è un **alunno minorenne**, il verbale è notificato ai genitori, che rispondono della sanzione. Il coordinatore di classe annota l'episodio e lo comunica alla famiglia.
5. Una copia del verbale è trasmessa all'ufficio di segreteria, che ne cura la conservazione e, in caso di mancato pagamento nei termini, l'inoltro all'autorità competente.
6. Gli incaricati che non vigilano o non contestano le infrazioni sono a loro volta soggetti a sanzione.

4. Sostanze stupefacenti, alcol e sostanze nocive: normativa

È vietato introdurre, detenere, consumare, cedere o scambiare a scuola, nelle pertinenze e durante tutte le attività scolastiche, sostanze stupefacenti o psicotrope, bevande alcoliche e qualsiasi sostanza pericolosa per la salute.

- **D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**, Testo unico sugli stupefacenti. La detenzione per uso personale non è mai consentita: costituisce illecito amministrativo, con segnalazione al Prefetto (art. 75). La cessione o la detenzione destinata a terzi costituisce reato (art. 73).
- **Art. 331 c.p.p.**: il personale scolastico, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo di denunciare i reati procedibili d'ufficio di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- **L. 30 marzo 2001, n. 125**: divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

5. Procedura in caso di flagranza: sostanze

1. **Sicurezza prima di tutto.** Se l'alunno mostra segni di malessere, si chiama subito il **112/118** e si avvisano il Dirigente e la famiglia.
2. **L'alunno non resta mai solo.** È accompagnato in un locale riservato e vigilato da due adulti, lontano dal gruppo classe.
3. **Nessuna perquisizione.** Il personale scolastico non perquisisce persone, zaini, tasche o armadietti: la perquisizione spetta esclusivamente alle Forze di polizia. Si può soltanto invitare l'alunno a consegnare spontaneamente quanto detiene.
4. **Custodia della sostanza.** Se l'alunno la consegna, la sostanza non viene manipolata, annusata o

assaggiata. Si ripone in una busta chiusa e siglata, custodita in luogo chiuso a cura del Dirigente o del Responsabile di plesso, fino alla consegna alle Forze di polizia.

5. **Informazione immediata.** Si avvisa subito il Dirigente scolastico, che informa i genitori e contatta le Forze di polizia (112) per la presa in carico della sostanza.
6. **Denuncia.** Se emergono elementi di cessione ad altri (spaccio), il Dirigente presenta denuncia all'autorità giudiziaria (art. 331 c.p.p.). Le valutazioni sulle conseguenze giuridiche, anche per gli alunni minori di 14 anni, spettano alle autorità competenti.
7. **Verbale.** Chi ha assistito redige una relazione scritta con data, ora, luogo, persone presenti e fatti osservati, senza giudizi personali. La relazione è consegnata al Dirigente.
8. **Riservatezza.** Non si danno informazioni ad altri alunni o famiglie, né si commenta l'accaduto in chat o sui social.
9. **Dopo l'evento.** Il Consiglio di classe valuta i provvedimenti educativi e disciplinari; la scuola propone alla famiglia il raccordo con i servizi del territorio (consultorio, servizi sociali, SerD) e lo sportello di ascolto, quando attivo.

6. Richiamo al personale: Codice di comportamento

Il personale è il primo esempio per gli alunni. Si richiamano:

- il **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81**, che ha introdotto anche gli artt. 11-bis e 11-ter sull'uso delle tecnologie informatiche e dei social media;
- gli **artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** e le norme disciplinari del **CCNL Istruzione e Ricerca** vigente e, per i docenti, degli **artt. 492 e seguenti del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**;
- gli **artt. 19, 20 e 21 del Regolamento d'Istituto** sui doveri di vigilanza di docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici.

La violazione del divieto di fumo o della disciplina sulle sostanze da parte del personale, oltre alle sanzioni previste dalla legge, costituisce **comportamento rilevante sul piano disciplinare**. L'omessa vigilanza sugli alunni e la mancata segnalazione al Dirigente di fatti di cui si è venuti a conoscenza comportano responsabilità disciplinare e, nei casi previsti, civile e penale.

7. Richiamo agli alunni: Regolamento d'Istituto

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di civile convivenza, di sé stessi e degli altri (**artt. 22 e 23 del Regolamento d'Istituto**). Fumare, usare sigarette elettroniche, introdurre o consumare alcol o sostanze stupefacenti a scuola costituisce infrazione disciplinare, sanzionata secondo il **Regolamento di disciplina (Appendice 6)** e, nella secondaria di primo grado, secondo lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025). Le sanzioni hanno finalità educativa e riparativa e si accompagnano al coinvolgimento della famiglia, come previsto dal **Patto educativo di corresponsabilità**.

L'Istituto affianca alle regole percorsi di educazione alla salute nel curricolo di Educazione civica, anche in collaborazione con l'Azienda sanitaria provinciale e le associazioni del territorio.

8. Proposta di integrazione del Regolamento d'Istituto

Il Regolamento d'Istituto 2025/2026 non contiene un articolo dedicato a fumo e sostanze. Si propone al Consiglio d'Istituto l'inserimento del seguente articolo:

Art. 23-bis – Divieto di fumo e di sostanze

1. In tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto è vietato fumare e utilizzare sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato (L. 584/1975; L. 3/2003; D.L. 104/2013). Il divieto vale per chiunque si trovi nell'Istituto.
2. È vietato introdurre, detenere, consumare o cedere sostanze stupefacenti o psicotrope, bevande alcoliche e sostanze nocive, a scuola e durante ogni attività scolastica.
3. Le violazioni sono contestate secondo le procedure definite con circolare del Dirigente scolastico e comportano, oltre alle sanzioni di legge, i provvedimenti previsti dal Regolamento di disciplina per gli alunni e dalla normativa disciplinare per il personale.

9. Incaricati della vigilanza sul divieto di fumo

Plesso	Incaricato/i
Montepaone Lido – Scuola dell'infanzia	Paparo Caterina
Montepaone Lido – Scuola primaria	Durante Marta
Montepaone Lido – Scuola secondaria di I grado	Cupello Anna
Gasperina	Fiorenza Rosalba
Pilinga	Mazza Rossana

La presente disposizione è pubblicata all'albo online e sul sito e si intende notificata a tutto il personale. I docenti ne illustrano i contenuti agli alunni con modalità adatte all'età.

Montepaone Lido, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa *Anna ALFEO*)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L. 39/93